Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 02

Tutela acque, suolo e risorse idriche

e-mail: m. zagari@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901901
del 03/05/2018

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Annabella Portanova

Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Dionisi

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 02 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 03/05/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 1729 del 03/05/2018

Oggetto: D. L. vo 152/2006 e Piano Regionale di Tutela delle Acque - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane - Depuratore pubblico Fiumaretta - Comune di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP04

Dott.ssa Maria ZAGARI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Ing. Annabella Portanova e dal responsabile del procedimento Dott. Mario Dionisi;

premesso che il Comune di Civitavecchia, con sede legale in Piazzale Guglielmotti 7, con istanza presentata dal Sindaco pro-tempore, ricevuta dalla Città metropolitana di Roma Capitale in data 07/07/2017 prot. 97014, ha richiesto una nuova autorizzazione per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore pubblico "Fiumaretta", scarico che si riversa nel corpo idrico superficiale denominato "Fosso Fiumaretta";

considerato che l'art. 126 del D. Lgs. 152/2006 assegna alle Regioni la disciplina delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

considerato, altresì, che il presente provvedimento disciplina lo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e non implica approvazione delle opere e degli impianti da cui origina lo scarico.

Vista la documentazione presentata dal Comune di Civitavecchia, con nota acquisita al prot. 71972 del 30/08/2017 - documentazione di chiarimenti - circa la situazione del depuratore "Fiumaretta" (allegati 1 – 4) con oggetto:

- Lavori finalizzati al miglioramento del processo depurativo e all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione di Civitavecchia loc. Fiumaretta;

- Relazione sullo stato delle attività e cronoprogramma degli interventi", nella quale viene ripercorso il processo degli interventi relativi all'impianto di depurazione;

- Accordo di programma;

- Appalto delle opere di completamento e rifacimento fognature, potenziamento depuratore Fiumaretta sottoscritto in data 17/12/2015;

- Protocollo d'Intesa per il trasferimento al Comune di Civitavecchia della II Linea del depuratore Fiumaretta e delle altre opere realizzate nell'ambito dell'appalto (prot. 84572 del 06/11/2015);

preso atto del contenuto dei documenti succitati e in particolare che:

- Allegato 1 - il Comune di Civitavecchia e la Regione Lazio convengono a individuare soluzioni tecniche per la risoluzione definitiva delle problematiche inerenti l'impianto di depurazione Fiumaretta e procedere alla consegna definitiva delle opere realizzate dalla Regione Lazio al Comune stesso, ritenendo indispensabile l'individuazione di una soluzione tecnica per la piena capacità depurativa dell'impianto Fiumaretta in relazione agli attuali fabbisogni della Città di Civitavecchia;

- Allegato 2 - Relazione conclusiva finalizzata alla soluzione tecnica condivisa tra gli Uffici Regionali e il Comune di Civitavecchia, in cui viene individuata la soluzione tecnica consistente nella riunificazione della portata in ingresso delle tre linee (pari a ca. 418 l/s) in un unico impianto, stabilendo che la soluzione delineata è idonea al trattamento delle portate attualmente afferenti all'impianto, anche in condizioni meteorologiche estreme.

Vista la Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e della nuova situazione impiantistica: "*Interventi di completamento e rifacimento fognature, potenziamento depuratore in loc. Fiumaretta - Accordo di Programma Quadro (APQ8)* , in cui viene riportata la rete fognante e

la particolare orografia del territorio, con 36 stazioni di sollevamento ed aggiunta di ulteriori 8 stazioni realizzate dalla Regione Lazio, richiamate nel citato accordo di programma. Dalla relazione risulta che l'impianto è di tipo biologico a fanghi attivi a biomassa sospesa, con rimozione del carbonio e dei nutrienti, ciclo di trattamento denitro-nitro, e che all'impianto grava un carico complessivo di n. 57.475 A.E. L'impianto è costituito da una sezione di pretrattamento (grigliatura e dissabbiatura) e poi l'intero volume viene equamente distribuito su due linee così costituite:

Linea II – denitro, biologico, sedimentazione, disinfezione;

Linea III – primario, denitro, biologico, sedimentazione, disinfezione;

Su entrambe le linee risultano installati n. 4 fermentatori (uno per ogni vasca di ossidazione).

Vi è una linea di trattamento fanghi in comune per le linee di depurazione denominate II e III.

Visto che la Città metropolitana di Roma Capitale, per consentire l'ulteriore corso della domanda di autorizzazione, con nota prot. 131476 del 02/10/2017, ha richiesto, a chiarimento e completamento dell'istanza, anche in considerazione della particolare orografia nel contesto portuale, documentazione integrativa con particolare riferimento a:

- reti di raccolta delle acque distinte nelle loro funzioni (acque reflue urbane, meteoriche, industriali);

- reti di raccolta delle aree esterne al contesto urbanizzato, con i limiti amministrativi di competenza;

- aree degli insediamenti industriali in cui vengono raccolte le acque di prima pioggia;

- identificazione dei sollevamenti e scolmatori di piena presenti lungo le reti afferenti all'impianto.

Visto che il Comune di Civitavecchia con note acquisite da questa Amministrazione al prot. 149812 del 03/11/2017, al prot. 160318 del 21/11/2017, al prot. 164244 del 27/11/2017, al prot. 172707 del 11/12/2017, al prot. 48152 del 20/3/2018, ha prodotto la documentazione richeista;

Vista in particolare la documentazione presentata con nota del Comune di Civitavecchia prot. 91309 del 31/10/2017, acquisita da questa Amministrazione al prot. 149812 del 03/11/2017, consistente in:

- Relazione tecnica generale, interventi eseguiti nel 2017 per l'unificazione degli scarichi (Linee II e III).

nuova configurazione impiantistica del depuratore (nuova II e III Linea ed ex linea I dismessa):

- Elaborato grafico generale 01REV01

- Elaborato grafico con pianta dei sollevamenti fognari e dei bacini idrici;

- Elenco degli allacci in fognatura di <u>acque di prima pioggia e scarichi industriali;</u>

Vista la successiva documentazione di integrazione e chiarimento presentata con nota prot. 26698 del 23/03/2018 del Comune di Civitavecchia avente per oggetto "*Fotografia strutturale dell'impianto di depurazione di Civitavecchia località Fiumaretta*", nella quale viene riportato

che:

- l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Civitavecchia presenta capacità media di trattamento dichiarata di **l/s 280** (24.192 mc/die) riferita a n. **86.400 A.E.** ed è di tipo biologico a fanghi attivi;

- è prevista la disinfezione a raggi UV (con un dispositivo di additivazione ad acido peracetico come riserva di sicurezza);

- è riportato in allegato lo schema di flusso delle acque e dei fanghi.

Visto che nella Relazione Tecnica viene riportato che:

- nella rete fognante afferente all'impianto di depurazione di Fiumaretta recapitano acque di prima pioggia e acque reflue industriali;

- l'impianto è realizzato per soddisfare i limiti dello scarico previsti dalle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e comunque è predisposto per il rispetto dei parametri più restrittivi previsti dalla Tab 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06.

Ritenuto, per quanto sopra, di applicare allo scarico in oggetto limiti e prescrizioni previsti per le acque reflue urbane comprendenti acque reflue industriali**;**

Vista la Dichiarazione Asseverata sulle opere in alveo a firma di tecnico abilitato, nella quale viene dichiarato che la condotta di scarico, già esistente, derivante dal depuratore comunale nel corpo idrico "Fiumaretta" non ricade in zone censite a rischio idraulico nel tratto considerato, e che non necessita di opere di difesa spondale:

Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1679 del 02/05/2018 con cui il Servizio 3 "*Tutela Aria ed Energia*" di questo Dipartimento IV ha rilasciato l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 1 lettera i) del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento anteriore al 1988, avente emissioni convogliate e diffuse in atmosfera originate dalla linea fanghi del depuratore, sito in Civitavecchia (RM), Località "Fiumaretta";

Vista la relazione idrogeologica, a firma di un professionista abilitato iscritto all'Ordine dei Geologi sul tratto del fosso Fiumaretta in oggetto;

Vista la nota del Referente Geologo del Servizio che, in riferimento alla relazione idrogeologica citata, osserva: "*In riferimento a quanto riportato nella relazione idrogeologica in oggetto, redatta in data ottobre 2017 da professionista abilitato in merito al corpo idrico superficiale denominato Fosso Fiumaretta, recettore dello scarico del depuratore comunale, la portata naturale alla sezione di scarico risulta pari a 29 l/s, valutata sulla base di osservazioni dirette e dati bibliografici. Inoltre nella suddetta relazione viene evidenziato che il Fosso Fiumaretta non sfocia direttamente nel Mar Tirreno, posto a circa 600 m dal punto di scarico, ma confluisce in un bacino ubicato all'interno dell'area portuale, per poi confluire nel Mar Tirreno. Visto quanto sopra, in considerazione sia della portata in ingresso al depuratore pari a circa 418 l/s, sia della portata naturale del fosso in oggetto pari a circa 29 l/s, nonché della breve distanza dello sbocco in mare del fosso Fiumaretta, tale fosso risulta non rispondente ai requisiti di cui al punto d) art. 6 e all'All. 7 delle Linee guida attuative (D.D. 1591 del 12/0472013) ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di cui al D.C.P. n. 57 del 10/12/2010. Inoltre si ritiene che debbano essere richiesti chiarimenti in merito al suddetto bacino e alla successiva confluenza in mare delle acque del*

fosso in oggetto";

Considerato che l'art. 124 c. 9 del D. Lgs. 152/2006 dispone che l'autorizzazione stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto-depurative del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee, nonché prescrizioni tecniche, a tutela del corpo recettore, della salute pubblica e dell'ambiente, che saranno opportunamente motivate nel provvedimento autorizzativo;

Visto l'art. 6 lettera d) delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 – che dispone "*Per gli scarichi urbani (di qualsiasi potenzialità) e industriali con portata superiore alla portata naturale del corpo idrico recettore rispetto al rapporto 1:1, sarà possibile inserire nuovi parametri non contemplati dalle tabelle previste dalle norme o stabilire limiti più restrittivi per parametri già previsti dalle norme. Le scelte saranno opportunamente motivate nel provvedimento autorizzativo*"

Considerato che la mancata capacità auto-depurativa del corpo recettore può compromettere le destinazioni d'uso della risorsa idrica a valle, con particolare riferimento alla balneazione delle acque costiere del Comune di Civitavecchia nelle zone limitrofe alla foce del fosso Fiumaretta;

Tenuto conto del principio di precauzione di cui all'art. 301 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i,: "*In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione*";

Ritenuto per quanto sopra rappresentato, di prescrivere, per lo scarico in oggetto il rispetto dei limiti previsti per lo scarico di acque reflue sul suolo, riservandosi di modificarli in senso meno restrittivo qualora il Comune di Civitavecchia presenti l'aggiornamento dei dati della portata naturale del fosso Fiumaretta nel punto di scarico, da cui risultino valori sufficienti a garantire almeno il rapporto di diluizione 1:1 con la portata di scarico;

Preso atto inoltre:

- della documentazione conclusiva di chiarimento e integrazione trasmessa dal Servizio 3 Lavori Pubblici e opere infrastrutturali del Comune di Civitavecchia prot. 48152 del 20/03/2018, relativa all'aggiornamento dell'elenco degli impianti di sollevamento, all'aggiornamento elenco degli scolmatori e al loro stato di efficienza;
- della integrazione al processo di disinfezione delle acque di uscita impianto di depurazione;
- della integrazione con grafico di flusso impianto di depurazione con il quale viene nuovamente chiarito il sistema di trattamento;
- della attestazione a firma del Dirigente del Servizio 3 del Comune di Civitavecchia che: "*tutti i documenti presentati per l'ottenimento di quanto in oggetto (autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera) relativamente allo stato di fatto, corrispondono a quanto realmente esistente*".
- Della Documentazione Opere strategiche per il Porto di Civitavecchia dell'Autorità Portuale di Civitavecchia: "*interventi di riqualificazione e sistemazione dei fossi, interventi di messa in sicurezza idraulica, della fascia territoriale litoranea del comune di Civitavecchia-Riqualificazione e sistemazione dei fossi, fosso di Fiumaretta";*

preso atto, infine, che**,** secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, gli interventi

programmati sono volti alla ristrutturazione dei comparti dell'impianto, e in particolare:

- l'adeguamento dei limiti dello scarico alla Tab. 4 (Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06);

- adeguamento dell'impianto con l'introduzione di un sistema di disinfezione con raggi U.V.;

- istallazione di un campionatore collegato a misuratore di portata, in ingresso e in uscita all'impianto in oggetto ai fini di un corretto controllo degli scarichi urbani, stante la collocazione del punto di scarico in prossimità delle acque di transizione del mar Tirreno;

considerato che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla sola base della documentazione presentata;

Visto l'art. 126 del D. Lgs. 152/2006 "*Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*" che attribuisce alle Regioni la disciplina delle "*modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonchè delle modalità di gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi*";

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio (D.C.R. Lazio 42/2007) che al comma 1 dell'art. 25. *Scolmatori di piena*, dispone "***La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco***. *Per portata nera media in tempo secco deve intendersi il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell'impianto di depurazione ed è calcolata sulla base della popolazione servita (numero abitanti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna fissato in almeno 0,8*" e continua specificando al comma 2 che "*Qualora le condizioni idrauliche dei collettori e degli impianti di depurazione lo consentono, gli scolmatori di piena di reti fognanti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2008 alle disposizioni del comma 1. Se non sussistono le condizioni idrauliche per l'adeguamento, questo deve avvenire in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale degli impianti di collettamento e depurazione*".

Considerato che, in applicazione della disciplina vigente sopra richiamata, tutte le portate fino a 5 volte la portata nera media in tempo secco degli impianti a servizio di agglomerati superiori a 2.000 A.E. recapitanti in acque dolci e di transizione e di agglomerati superiori a 10.000 A.E. recapitanti in acque marino-costiere, devono essere sottoposte, in modo unitario, a un trattamento secondario o equivalente, e che tale disposizione si intende cogente per gli impianti di nuova realizzazione e per quelli sottoposti a interventi di ampliamento o ristrutturazione;

accertato in fase istruttoria – in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011 – che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale;

visti:

- l'art. 19 del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce alle

Province la competenza in ordine a rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;

- il D.Lgs. 152/2006 che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 185 del 12/6/2003 che regolamenta il riutilizzo delle acque reflue;
- la Legge Regionale 14/1999 e s.m.i., concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- il D.P.C.M. del 4/3/1996 che detta disposizioni in materia di risorse idriche;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n 42 del 27/9/07 con la quale è stato approvato il "Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2010 con la quale è stato adottato il "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma, e in particolare l'art. 49 comma 1 che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma".

vista l'istruttoria svolta dal relativo responsabile F.T.A. Annabella Portanova, effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art.3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta (prat. n.4375) è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amministrazione;

preso atto che il responsabile del procedimento, Dott. Mario Dionisi, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha trasmesso gli atti per l'adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 241/90;

verificata l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento ".

visto che il Dirigente del Servizio ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

visto che il direttore del Dipartimento IV ha espresso il parere favorevole di coerenza del presente atto rispetto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

dato atto che il presente atto è privo di rilevanza contabile;

visto l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 152/2006, il Comune di Civitavecchia, con sede legale in Piazzale Guglielmotti 7, nella persona del Sindaco pro-tempore come in atti, allo scarico nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome di "fosso Fiumaretta" (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 3), delle acque reflue urbane, comprendenti acque reflue industriali, provenienti dal depuratore pubblico "Fiumaretta" ubicato nel Comune di Civitavecchia, impianto la cui capacità massima di trattamento dichiarata di 24.192 mc/die riferita a 86.400 abitanti equivalenti.

a) Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

Per i primi 150 giorni dalla data di validità della presente autorizzazione:

1. **Tab. 1** ([BOD5] minore o uguale a 25 mg/l, [COD] minore o uguale a 125 mg/l, [Solidi Sospesi] minore o uguale a 35 mg/l) (All.to 5, Parte Terza, al D.Lgs. 152/2006)

2. **Tab. 3** (All.to 5, Parte Terza, al D.Lgs. 152/2006);

- il trattamento deve inoltre raggiungere un'efficienza depurativa per il BOD, rispetto al carico in entrata all'impianto, definita dal valore più restrittivo (percentuale di abbattimento maggiore) risultante tra l'applicazione dell'equazione riportata alla lettera a) comma 2, art. 21 delle Norme di Attuazione del PTAR approvato con D.C.R. del Lazio n. 42 del 27/09/2007 e l'applicazione della percentuale di riduzione prevista dalla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 per la corrispondente potenzialità dell'impianto in A.E. (art. 21 c.6 del PTAR);

3. Relativamente al parametro *Escherichia coli* rispettare il limite di 5.000 U.F.C./100 ml (prescrizione della Città metropolitana di Roma Capitale);

A partire dal 151° giorno di validità della presente autorizzazione.

1. **Tab. 4. All.to 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006,**

E' vietato lo scarico delle sostanze elencate al punto 2.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;

2. deve essere realizzato il trattamento di disinfezione a Raggi UV su ognuna delle due linee e mantenuto in funzione per tutto l'anno (art. 14 PTAR);

b) Il Comune di Civitavecchia è obbligato inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

1) non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

2) non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

3) mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs.

152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

4) riportare, come previsto nel D.P.C.M. del 4/3/96 par. 8.3.7, i dati quali-quantitativi delle acque e dei fanghi trattati, nonché quelli del funzionamento delle varie sezioni dell'impianto su appositi registri da conservare presso l'impianto**;**

5) il titolare dello scarico deve assicurare un numero di autocontrolli secondo quanto previsto dall'Allegato 5, Parte Terza, al D.L.vo 152/2006 – sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata; i risultati devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo;

6) inviare annualmente a questa Città metropolitana di Roma Capitale, a partire dalla data di consegna del presente provvedimento, n. 16 certificati analitici relativi a campioni di acque di scarico, effettuati con cadenza regolare nel corso di un anno, a cura del Comune interessato, presso laboratorio privato accreditato, per il controllo della conformità dello scarico a quanto stabilito al punto 1 paragrafo. I campioni devono essere prelevati a cura dello stesso laboratorio;

7) comunicare, entro 30 gg dalla data di ritiro della presente autorizzazione, il nominativo del referente per l'impianto (art. 26 c. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio);

8) l'autorizzazione deve essere rinnovata ogni quattro anni. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 8);

9) richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

10) richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

11) è vietato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, trattare rifiuti presso l'impianto di depurazione di acque reflue urbane;

12) i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs. 99/1992.

13) Il trattamento di disinfezione per il rispetto dei parametri microbiologici deve prevedere un sistema a raggi UV o metodi alternativi con esclusione della clorazione (art. 14 comma 4 N.T.A. Piano regionale di Tutela delle Acque);

14) mantenere in condizioni di efficienza l'impianto e, ove previsti, i dispositivi deputati al controllo ed al campionamento delle acque reflue e dare immediata comunicazione al Servizio 2 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA Lazio in caso di fuori servizio (All. 4 pt. 3.5 Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

15) dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale e ARPA Lazio qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

c) Il Comune di Civitavecchia è obbligato, inoltre, all'osservanza delle seguenti ulteriori

prescrizioni:

1) comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione di dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

2) rispettare rigorosamente il Piano di emergenza, approvato dall'ATO competente in data 04/09/2009, che, ai sensi del DPCM punto 8.3.8,"*consenta di effettuare interventi sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione limitando al massimo i disservizi e tutelando la qualità dei corpi ricettori"*;

3) nel caso in cui il titolare dello scarico sia autorizzato, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 152/2006, a conferire e trattare rifiuti presso l'impianto di depurazione, tali operazioni sono da considerarsi vietate nei periodi di fuori servizio – programmato o meno – o di ridotta efficienza dell'impianto;

4) I sollevamenti afferenti alla rete fognaria riportati nella documentazione allegata devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Vista la particolare orografia del territorio, devono essere muniti o collegati ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione di fornitura elettrica;

5) gli sfioratori di piena afferenti alla rete fognaria, riportati nella documentazione allegata, devono rispettare il rapporto di diluizione disciplinato dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio art. 25 comma 1: **"**consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata nera media in tempo secco";

6) l'Ente gestore della fognatura deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura gestita (Delibera Ministero dei LL.PP. 4/02/1977 Allegato 4);

7) entro 150 gg. dalla data di validità del presente atto, installare e mantenere in condizioni di efficienza, nelle condotte in ingresso all'impianto di depurazione, campionatore da 24 campioni, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all'art.21 c. 2 delle Norme di attuazione del PTAR;

8) entro 150 gg. dalla data di validità del presente atto, installare e mantenere in condizioni di efficienza, all'uscita dell'impianto di depurazione, campionatore da 24 campioni, sigillabile, inamovibile e collegato opportunamente a misuratore di portata, per il prelievo di campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all'art. 21 c. 2 delle Norme di attuazione del PTAR;

9) realizzare, entro 150 giorni dalla data di validità del presente atto, un idoneo sistema di disinfezione a raggi UV per il controllo batteriologico di tutte le acque di scarico in entrambe le linee in uscita dal processo di depurazione;

10) installare e mantenere presso il cancello d'ingresso dell'impianto di depurazione un cartello con indicazione del numero di telefono cellulare del personale addetto alla gestione dell'impianto con obbligo di reperibilità;

11) il personale di cui al punto precedente deve consentire, entro un'ora dalla chiamata da parte di ARPA Lazio, l'accesso all'impianto, l'uso del campionatore automatico e collaborare e/o assistere, se richiesto, alle operazioni di prelievo di campioni di acque di scarico da parte di ARPA Lazio;

12) il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi per effettuare i controlli necessari all'accertamento dello scarico ai sensi dell'art. 129 del D.lgs 152/06;

13) realizzare, al confine dell'area dell'impianto di depurazione, idonea barriera arborea per limitare la propagazione di microrganismi per trasporto di aerosol verso zone abitate, residenziali, commerciali o di traffico;

14) entro gg 90 dalla data di validità del presente atto, presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un professionista abilitato, sulle opere idrauliche eseguite sul fosso Fiumaretta, nel tratto successivo al punto di scarico fino alla confluenza in mare.

15) presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, entro 150 gg, dalla data di ritiro della presente autorizzazione, prenotazione delle analisi di controllo delle acque reflue, da prelevare al campionatore automatico posto all'uscita dell'impianto di depurazione, per la verifica della conformità a quanto stabilito al capoverso a) del presente atto. Le analisi devono essere richieste, a spese ed a cura del Comune di Civitavecchia, all'A.R.P.A. Lazio, sede di Roma, via Saredo 52, che provvede alla loro effettuazione ai sensi dell'art. 124 c. 11 del D.L.vo 152/2006.

La mancata presentazione della prenotazione delle analisi di cui al punto 15 capoverso c) nei termini richiesti comporterà la revoca del presente atto, ai sensi dell'art. 130 del D.L.vo 152/2006.

Il Comune di Civitavecchia con il presente atto rimane assoggettato a tutte le altre eventuali prescrizioni che si renderà necessario imporre in applicazione di leggi e regolamenti.

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.L.vo 152/2006, comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 137 e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del decreto medesimo.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D. L.vo n. 152/2006 – (art.133) e, secondo la gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

La Città Metropolitana di Roma capitale si riserva di effettuare all'interno dell'insediamento, tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi.

Il presente atto viene rilasciato fatti salvi tutti i diritti di terzi e non esime il richiedente dall'ottenimento degli ulteriori pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalle leggi vigenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di ricevimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria ZAGARI